

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

43.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Missione:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	362	
<b>Proposte di legge</b> (Discussione e approvazione):		
STEGAGNINI ed altri: Norme relative all'istituzione per il 1980 di un quadro suppletivo di avanzamento di capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo (2165); CARPINO e ALBERINI: Norme per l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2028); ZANINI ed altri: Norme relative all'istituzione per il 1980 di un quadro suppletivo di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri (2293) . . . . .	362	
PRESIDENTE . . . . .	362, 367, 368, 369	
		PAG.
ACCAME . . . . .		366, 367
ANGELINI . . . . .		364, 365
PETRUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .		367
STEGAGNINI . . . . .		365
TASSONE, <i>Relatore</i> . . . . .		362, 365
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .		369
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 10.</b>		
STEGAGNINI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		

**Missione.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, a norma del secondo comma dell'articolo 46 del regolamento, il deputato Miceli è in missione per incarico del suo ufficio.

**Discussione delle proposte di legge Stegagnini ed altri: Norme relative all'istituzione per il 1980 di un quadro suppletivo di avanzamento di capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo (2165); Carpino e Alberini: Norme per l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2028); Zanini ed altri: Norme relative all'istituzione per il 1980 di un quadro suppletivo di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri (2293).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Stegagnini, Caccia, Cerioni, Dal Castello, De Poi, Perrone, Zoppi, Balestracci, Grippo, Patria, Falconio, Ventre, Caravita, Bambi, Lucchesi, Abete, Fiori Giovannino, Allòcca, Bonferroni, Leone, Abbate, Bruni, Pezzati, Degennaro, Costamagna, Brocca, Zaniboni, Menziani, Zambon, Faraguti, Matarrese, Merolli, Gaiti, Marabini, Meneghetti, Bortolani, Fontana Elio, Tancredi, Aiardi, Andreoli, Sanese, Rende, Ferrari Silvestro, Citaristi, Laforgia, Sangalli, Zolla, Piccoli Maria Santa, Casati, Scarlato, Sedati, Carta, Scalia e Tassone: « Norme relative all'istituzione per il 1980 di un quadro suppletivo di avanzamento di capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo »; Carpino e Alberini: « Norme per l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »; Zanini, Angelini, Baracetti, Bernini, Amarante, Lodolini, Cerquetti, Cravedi e Tesi: « Nor-

me relative all'istituzione per il 1980 di un quadro suppletivo di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri ».

L'onorevole Tassone ha facoltà di svolgere la relazione.

**TASSONE, Relatore.** Il provvedimento in esame, del quale è stato redatto un testo unificato, già approvato in linea di principio dalla nostra Commissione nella seduta del 12 marzo 1981, si è reso necessario per parificare le condizioni di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri con quelle degli ufficiali appartenenti alle altre tre forze armate. Esso costituisce, quindi, un atto riparatore, almeno in parte, e come tale riguarda un periodo limitato, transitorio. Mi auguro, tuttavia, che non vi sia la necessità in futuro di approvare simili provvedimenti, svincolati da una visione organica dell'avanzamento.

Ricordo che, con legge 20 settembre 1980, n. 574, il Parlamento ha provveduto ad unificare i ruoli normali delle varie armi dell'esercito, ma da questa normativa sono rimasti esclusi gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri. Ecco il perché dell'atto riparatorio che ci accingiamo a fare con il provvedimento in esame. Ritengo che il problema, però, non possa essere definito con questo provvedimento che tende ad aumentare per il 1980, con la determinazione di un'aliquota suppletiva, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo di cinquanta unità. Il Parlamento dovrà affrontare il problema complessivamente con l'esame della riforma della legge di avanzamento nella cui sede si dovrà anche discutere dell'Arma dei carabinieri. Se è difficile l'inserimento dell'Arma dei carabinieri nella legge generale di avanzamento, si dovrà evidentemente discutere sulla natura e sulla fisionomia di questa che rappresenta la prima arma dell'esercito e che, in quanto tale, ha un trattamento differenziato dal resto delle altre armi. Sono interrogativi che mi corre l'obbligo di porre per dare una certezza alla nostra legislazione in questo campo. Abbiamo detto più volte di non

## VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1981

essere disponibili a degli aggiustamenti di facciata, ma di voler invece operare organicamente per determinare punti certi di riferimento sul piano giuridico e su quello legislativo.

La legge 20 settembre 1980, n. 574, prevede per gli ufficiali dei ruoli normali la promozione a maggiore al 15° anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo e la promozione a tenente colonnello dopo il 19° anno di servizio in servizio permanente effettivo, o dopo 4 anni di grado da maggiore; per gli ufficiali di complemento prevede un avanzamento svincolato dalle esigenze di mobilitazione e dalla progressione di carriera dei pari grado del servizio permanente e la promozione a maggiore dopo 20 anni di servizio da ufficiale e a tenente colonnello dopo cinque anni di grado da maggiore. Tutto ciò è evidentemente in contrasto con la progressione di carriera degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei carabinieri per la quale sono necessari molti più anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore e determina quindi delle sperequazioni tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei carabinieri e quelli di complemento della stessa Arma e i pari grado delle altre armi. Debbo però dire che questa situazione esisteva anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1980. Il provvedimento in discussione è stato oggetto di attenta valutazione da parte delle forze politiche, anche in considerazione della peculiarità della materia cui fa riferimento e della quale non si vuole perdere di vista la visione complessiva perché si tratta dell'Arma dei carabinieri, dalla quale si pretende giorno per giorno una maggiore funzionalità, una maggiore efficienza ed una maggiore rispondenza alle esigenze della società. Del resto, chi opera con entusiasmo e con interesse all'interno della Commissione difesa ha potuto verificare che esiste una grande attesa tra gli ufficiali dei carabinieri e soprattutto tra i capitani (non disgiunta, talora, da una sorta di frustrazione). È, questo, un dato che dobbiamo tenere presente sia per dare una celere approvazio-

ne al provvedimento, sia per meglio guardare a questa materia nella sua generalità e nella sua complessità senza che l'atto che stiamo per compiere stamattina si riduca ad un momento isolato da un contesto globale che le forze politiche sono tenute a perseguire.

Si è, così, giunti all'elaborazione di un testo unificato che, traendo contributi dalle proposte di legge in precedenza presentate, ha costruito una normativa più aderente sia alle esigenze di chiarezza sia a quelle di prospettiva che si pongono oggi. Tale testo unificato si compone di cinque articoli. Nel primo articolo si fa riferimento al numero delle promozioni al grado di maggiore, che, per il 1980, è aumentato di 50 unità. Il secondo articolo prevede al primo comma che « le vacanze necessarie nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado ». Il terzo articolo recita: « Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, in deroga a quanto previsto dalla tabella n. 1, quadro II, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri è fissato in tante unità pari al numero dei capitani mai valutati con anzianità di servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o superiore a tredici anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendere i capitani mai valutati con anzianità di servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o superiore a 13 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi ». Esso altresì stabilisce che: « Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, i maggiori con anzianità di servizio dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo pari o superiore a quat-

tro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non inferiore al 1° gennaio 1981». Questo è un discorso che riguarda l'Arma dei carabinieri, anche se poi vi saranno delle tesi secondo le quali esso dovrà essere esteso al grado di tenente in generale.

Lo stesso articolo 3 recita, infine, all'ultimo comma che: « Per detto periodo transitorio i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, ove già valutati almeno tre volte, sono collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, nella posizione di "a disposizione" a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione ». Allo scopo di dare una definizione meglio aderente alle finalità di questo articolo ed ai nostri obiettivi, ho preferito sopprimere le parole « trasferimenti, anche se non » all'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Il quarto articolo non ha carattere punitivo, bensì tende ad equiparare le varie categorie di ufficiali e ad evitare che vi sia una corsa alla promozione al grado di capitano e, poi, un blocco. L'articolo 4 prevede, infatti, che i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, debbano avere compiuto almeno tre anni di permanenza nel grado.

Ho così illustrato, in termini molto sommarî, il testo unificato che sostituisce le tre proposte di legge all'ordine del giorno. Desidero, a questo punto, sottolineare l'importanza dell'approvazione di esso da parte nostra entro questa seduta, poiché siamo già in ritardo e, se dovessimo ritardare ulteriormente, verrebbero meno la *ratio* e le motivazioni di questo provvedimento. Vi sono esigenze imprescindibili, per le quali è necessario compiere un passo in avanti per poter guardare ad un provvedimento più generalizzato e deciso sia per quanto riguarda la

legge sull'avanzamento degli ufficiali sia per quanto concerne il rapporto tra tale legge e l'Arma dei carabinieri.

ANGELINI. Vorrei innanzitutto dire — anche per chiarezza di dibattito — che il provvedimento che stiamo affrontando oggi non è un atto riparatore nei confronti degli altri. Occorre, infatti, fare molta chiarezza sul modo in cui il Parlamento si è comportato in proposito.

La legge n. 574 del 1980 non ha soltanto riunito in un unico ruolo i ruoli normali degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ma ha determinato un equilibrio tra i vari ruoli e corpi per quanto riguarda la permanenza nei gradi e ha dato in sostanza anche se per il periodo transitorio dal 1980 al 1985, certezza di progressione di carriera al personale militare eliminando le sperequazioni tra le varie armi e quei vantaggi e privilegi che si erano creati con la legge di avanzamento per determinati ruoli nei confronti di altri. Le lamentele che ci sono state a seguito dell'approvazione di quella legge non sono pertanto valide, perché quando si parla di scavalcamenti si deve tener presente che si tratta di superamenti di vantaggi non giustificati.

Perché riteniamo che il provvedimento in esame non costituisca un atto riparatore del Parlamento? Perché quando la Commissione difesa si pose il problema di eliminare le sperequazioni che venivano lamentate e di arrivare all'unificazione dei ruoli, venne presa in considerazione anche l'Arma dei carabinieri. Ma fu la stessa Arma che ci chiese, per ragioni ordinarie, in quanto sosteneva che, avendo un ordinamento rigido dei comandi, avrebbe dovuto predisporre prima condizioni di impiego funzionale del grado, il rinvio di un anno della parificazione delle condizioni previste in quella stessa legge per gli ufficiali di tutte le altre armi con quelle degli ufficiali dei carabinieri.

Debbo dire, inoltre, che molte volte creare nel dispositivo legislativo determinate condizioni di differenziazione. non

## VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1981

sempre è un fatto negativo. Molte volte diventa un fatto positivo perché spinge ad adeguarsi a condizioni già esistenti. Infatti abbiamo avuto con anticipo la discussione su questo progetto di legge, perché, nell'approvare la legge n. 574 del 1980, per valutazione di tutta la Commissione difesa, mentre abbiamo escluso dai benefici di quella legge gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dei ruoli normali, non escludemmo dalla normativa dell'articolo 28 della stessa legge quelli di complemento. È naturale che questa condizione ha creato uno scavalco nel ambito dell'Arma dei carabinieri degli ufficiali di complemento rispetto a quelli dei ruoli normali. Da ciò l'urgenza da parte del Governo e di tutte le forze politiche di superare questa sperequazione e di aumentare di cinquanta unità per il 1980 il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo che altrimenti sarebbero scavalcati dagli ufficiali del ruolo di complemento.

Anziché parlare di «atto riparatore», riteniamo che il provvedimento in esame completi la legge n. 574 del 1980. Direi però che non possiamo ancora fermarci qui perché si creeranno ancora altre condizioni sperequative e si verificherà che gli ufficiali promossi a seguito di questo provvedimento non potranno avere un impiego funzionale con il grado. Fra uno o due anni si determineranno questi tipi di difficoltà. Siamo in presenza di una legge di avanzamento, la n. 1137 del 1955, che è diventata una specie di «Arlecchino».

TASSONE, *Relatore*. Si parla, infatti, sempre della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

ANGELINI. Si sono aggiunte «pezze» di tanti colori e vi sono state numerose proposte modificative e non si sa bene a quali ufficiali questa legge si riferisca. È diventata una legge iniqua che crea sperequazioni tra gli stessi ufficiali ed è necessario che il Parlamento affronti quanto prima una nuova legge di avanzamento

in cui vengano ordinate carriere e funzioni e i compiti degli ufficiali delle varie armi.

Concludo sottolineando la positività del testo unificato che andiamo ad approvare e ricordo che il fallimento di una politica si verifica normalmente quando la capacità del legislatore viene superata dalla maturazione culturale e sociale di un popolo. Ma dobbiamo stare attenti perché c'è il fallimento di un'istituzione quando tutte le altre avanzano e quella invece rimane indietro per quanto riguarda le condizioni sociali, culturali, di avanzamento. Il fallimento della politica del Governo si manifesta anche in questo, perché esso è stato incapace fino ad oggi di dare una risposta positiva alle varie esigenze che vi sono all'interno delle forze armate.

STEGAGNINI. Ritengo che il testo in discussione non soddisfi completamente l'esigenza di normalizzare la carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, esclusi dalla legge approvata lo scorso anno, come sarebbe stato opportuno ed auspicabile. Costituisce comunque un passo avanti, positivo, perché ha lo scopo di eliminare le sperequazioni esistenti tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo e quelli di complemento. Debbo peraltro manifestare alcune riserve che non ritengo però opportuno concretizzare con la presentazione di emendamenti per non ostacolare un rapido *iter* del provvedimento in discussione. Vi sono dei problemi che deriveranno dall'approvazione del testo in esame. Il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri si svolgeva fino alla fine degli anni '60 esclusivamente in due forme: sottufficiali che accedevano all'Accademia mediante concorso e conseguivano dopo due anni il grado di sottotenente in servizio permanente effettivo e ufficiali delle varie armi dell'esercito che, mediante un concorso per titoli, transitavano nell'Arma dei carabinieri. All'epoca in cui era in vigore tale normativa, avveniva generalmente che il passaggio da ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri si com-

pisce con la perdita dell'anzianità di servizio già di pertinenza dei singoli ufficiali. Quindi, di fatto, gli ufficiali provenienti dall'arma di reclutamento primaria, fondamentale per l'organizzazione, venivano penalizzati, ai fini della loro anzianità assoluta, allorché transitavano nel servizio permanente effettivo provenendo dalle altre armi.

In questo provvedimento sarebbe stato opportuno sanare questa sperequazione, dopo tanti anni, perché noi, in altre analoghe leggi approvate in questi ultimi tempi, abbiamo riconosciuto tutte le anzianità pregresse e, addirittura, i periodi di servizio svolti come ufficiali di complemento e perfino un'aliquota di anni di servizio prestati come sottufficiale prima del transito nella carriera di ufficiale in servizio permanente effettivo.

Ma così non è, in questo testo unificato. Mi rendo conto del fatto che modificando questo stato di cose si produrrebbe un rimescolamento, con delle modificazioni sostanziali all'interno del ruolo degli ufficiali dei carabinieri in servizio permanente effettivo, con scavalcamenti di ufficiali « ora per allora »; ma certamente, a mio avviso, sarebbe stata questa l'occasione per compiere un atto di giustizia — mi riferisco al problema dell'urgenza che pressa questa Commissione perché questo provvedimento sia approvato in tempi brevi — ed evitare quelle iatture alle quali hanno fatto cenno il relatore e l'onorevole Angelini, come quella della promozione degli ufficiali di complemento mentre gli ufficiali in servizio permanente effettivo non possono conseguirla perché non hanno il numero di anni di servizio necessario.

Sono, dunque, sostanzialmente favorevole al provvedimento anche se mi auguro che in sede di approvazione della nuova legge di avanzamento venga posto fine, con determinazione da parte di tutti, a questa situazione non solo di sperequazione tra gli ufficiali dei carabinieri in servizio permanente effettivo ed i loro colleghi delle varie armi ma anche di ingiustizia tra gli stessi ufficiali in servizio

permanente effettivo e quelli di complemento dell'Arma dei carabinieri.

Quindi, ben venga questo provvedimento che di fatto consente, rispetto alla situazione del ruolo attuale, un guadagno nel conseguimento della promozione; ma certamente non sarà esso a rendere giustizia a tutte le categorie degli ufficiali dei carabinieri, come sarebbe stato auspicabile.

Da ultimo, voglio ricordare come il trattamento economico è collegato strettamente, allo stato attuale delle cose, al grado oltre che all'anzianità di servizio. Di fatto, avviene che gli ufficiali migliori — i quali provengono dalle fonti primarie di reclutamento (accademie militari) — avendo una penalizzazione nello sviluppo della carriera hanno anche una penalizzazione nel trattamento economico rispetto agli altri colleghi, magari di complemento, in quanto il trattamento economico degli ufficiali in servizio permanente effettivo è analogo a quello degli ufficiali di complemento.

Fatte queste considerazioni — le quali mi sembrano necessarie anche per rendere più chiara a tutti i colleghi una situazione che veramente merita, per il futuro, una normativa globale, quale sarà la nuova legge sull'avanzamento, che renda giustizia piena e riconosca a tutti gli ufficiali dei vari ruoli tutti i periodi di servizio prestati e tutte le anzianità di servizio conseguite — mi dichiaro favorevole al provvedimento in discussione e ringrazio, oltre al relatore, i membri del gruppo comunista per la disponibilità che hanno dimostrato con il volere rendere giustizia agli ufficiali dei carabinieri che, in questo momento, più di ogni altro ufficiale meritano l'attenzione del Parlamento.

ACCAME. La discussione di oggi ci ripropone un fatto fondamentale, di cui ho parlato quando si è discusso delle servitù militari: la necessità (che dovrebbe comportare uno sforzo di questa Commissione, anche se essa non ha gli elementi per poter addivenire a questo risultato) di una legge sull'ordinamento. Infatti le varie leggi sull'avanzamento si risolvono.

in genere, in una rincorsa per sanare delle disuguaglianze, delle ingiustizie che si determinano tra vari corpi e vari ruoli. Ma il punto da cui si dovrebbe partire è di sapere quali sono le reali esigenze. A che cosa si perviene, infatti, abbreviando sempre i periodi di permanenza nelle carriere? Si perviene ad un numero sempre più elevato di alti gradi, che si accumulano, che non hanno uno scopo e che finiscono anche per perdere di importanza nell'opinione comune. Quando vi è questa tendenza alla rincorsa verso l'alto si hanno due fenomeni: l'inflazione dei gradi più alti e due tipi di riflusso (la sensazione, essendo in tanti, di contare di meno e l'impossibilità di un ulteriore passo di carriera). Poi si decide di adottare la soluzione di creare un nuovo grado, quello di generale di corpo d'armata; ma, quando anche questo sarà saturato, bisognerà crearne di nuovi per consentire uno sfogo nelle carriere. Il problema di fondo che dobbiamo porci è come creare un ordinamento in cui non sia difficile riscontrare un'obiettivo rispondenza tra incarico funzionale e grado ricoperto. Mi pare che questo era il motivo per cui il comando dei carabinieri si era preoccupato dell'eccessivo aumento di gradi. Dobbiamo affrontare il problema dell'organico, una legge di ordinamento che stabilisca quali sono i compiti delle forze armate in tutti i settori, quali sono le sue funzioni e a chi esse debbano essere affidate. È questo lo sforzo a monte che dobbiamo compiere prima di continuare a riscontrare delle disparità tra i vari gradi degli appartenenti alle forze armate. Dico questo perché ogni modifica che si fa per quanto riguarda, ad esempio, l'Arma dei carabinieri, costituisce una potenziale rivendicazione per la guardia di finanza. Debbo, peraltro, dire che quest'ultima sfugge alla nostra competenza legislativa, almeno in parte, perché è la Commissione finanze e tesoro che si occupa principalmente dei problemi ad essa inerenti. Ma non possiamo dimenticare che anche gli appartenenti al corpo della guardia di finanza portano le « stellette ».

**PRESIDENTE.** Ho sottoposto questo problema alla Presidenza della Camera e continuerò ad insistervi. Ricordo che anche le rappresentanze militari che abbiamo recentemente ascoltato ci hanno fatto presente tale questione.

**ACCAME.** I motivi che ho indicato delle mie riserve su questo provvedimento sono gli stessi di quelli manifestati sulla legge approvata l'estate scorsa con grande urgenza e che ha poi fatto nascere una serie, giustificata o meno, di proteste e di contestazioni. Se si fosse atteso ancora un po' anche per questo provvedimento avremmo avuto modo di valutare una serie di conseguenze delle quali non potremo non tenere conto. Come ha detto l'onorevole Stegagnini vi è la necessità di stabilire un criterio univoco nel tenere conto dell'anzianità pregressa per le promozioni e ciò vale sia per gli ufficiali che per i sottufficiali. Non possiamo in alcuni casi tener conto di questa anzianità indipendentemente da quello che è stato l'iter di carriera e la provenienza di questi militari e in altri casi, invece, dimenticarsene. Bisogna adottare un criterio effettivamente univoco, altrimenti anche questo diventa fonte di contestazione e di continui adattamenti che si inseguono senza fine.

Concludo dichiarando che, tenuto conto di come sono andate le cose il mio gruppo voterà a favore del testo unificato, con le riserve fatte e ribadendo l'assoluta necessità che si addivenga quanto prima all'esame di una nuova legge sull'ordinamento delle forze armate, legata ancora a concezioni di quaranta anni fa.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**PETRUCCI, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore e raccomando alla Commissione l'approvazione dei provvedimenti in esame.

## VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1981

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato, già approvato dalla Commissione nella seduta del 12 marzo 1981, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 1.

Il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è aumentato per l'anno 1980 di cinquanta unità.

A tale scopo si procede alla determinazione di un'aliquota suppletiva per l'anno 1980 che comprenda un corrispondente numero di capitani sulla base del ruolo esistente alla data del 31 ottobre 1980.

I capitani collocati utilmente nella graduatoria di merito relativa a tale aliquota sono promossi, mediante la formazione di un quadro suppletivo, con decorrenza 31 dicembre 1980.

(È approvato).

## ART. 2.

Le vacanze necessarie nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado.

L'eventuale eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Di tale eccedenza non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per le promozioni al grado superiore.

(È approvato).

## ART. 3.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, in deroga a quanto previsto dalla tabella n. 1, quadro II, annessa alla legge

12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è fissato in tante unità pari al numero dei capitani mai valutati con anzianità di servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o superiore a tredici anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi i capitani mai valutati con anzianità di servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o superiore a tredici anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, i maggiori con anzianità di servizio dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo pari o superiore a diciassette anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non inferiore al primo gennaio 1981.

Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui ai commi precedenti, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera ha subito uno spostamento in ruolo, viene considerata una anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianità, ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti.

Delle eccedenze che si formano nei gradi di maggiore e tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquo-



te di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Per detto periodo transitorio i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, ove già valutati almeno tre volte, sono collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, nella posizione di « a disposizione » a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione.

*(È approvato).*

#### ART. 4.

I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, devono aver compiuto almeno tre anni di permanenza nel grado.

Il suddetto comma non si applica ai tenenti inclusi nell'aliquota di avanzamento già formata per l'anno 1981.

*(È approvato).*

#### ART. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 126.268.430 milioni per gli anni 1980 e 1981, si provvede con il normale stanziamento di bilancio di cui al capitolo 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

*(È approvato).*

L'onorevole Tassone ha presentato il seguente nuovo titolo del testo unificato: « Norme integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge emanate nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Stegagnini ed altri (2165); Carpino e Alberini (2028); Zanini ed altri (2293) in un testo unificato e con il titolo: « Norme integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti lo avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri » (2165-2028-2293):

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	3

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Accame, Amarante, Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Bisagno, Caccia, Cerquetti, Caiati, Corvisieri, Cravedi, Dal Castello, Del Rio, Lo Bello, Lodolini, Perrone, Pierino, Stegagnini, Tantalò, Tassone, Tesi, Zanini, Zoppi.

*È in missione:*

Miceli.

**La seduta termina alle 11,15.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA